

# **ASCO HOLDING**

## **Procedura di gestione delle Segnalazioni di Asco Holding S.p.A.**

Adottata dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. del 29 giugno 2021

## INDICE

1. Definizioni .....	3
2. Scopo ed ambito applicativo .....	5
3. Quadro normativo base.....	6
4. Principi generali .....	7
5. Canali specifici per la trasmissione delle segnalazioni .....	10
5.1 Canali propri del Comitato Segnalazioni .....	10
5.2 Segnalazione all’OdV .....	10
5.3 Canale alternativo in ragione del soggetto Segnalato.....	10
6. Contenuto della Segnalazione .....	11
7. Iter gestionale.....	11
7.1. Registrazione e Valutazione Preliminare.....	11
7.2. Istruttoria.....	12
7.3. Coinvolgimento di uno o più componenti del Comitato Segnalazioni e/o del CdA di Asco Holding .....	14
7.4. Tracciabilità.....	15
8. Reportistica.....	15
9. Archiviazione e conservazione della documentazione.....	15
10. Modalità di adozione, diffusione e aggiornamento .....	15

## 1. Definizioni

Ai fini della presente Procedura si intendono:

**Asco Holding:** Asco Holding S.p.A.;

**CdA:** Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A.;

**Codice Etico:** Codice Etico di Asco Holding S.p.A.;

**Comitato Segnalazioni:** organismo interfunzionale, nominato dal CdA di Asco Holding, addetto alla ricezione ed alla gestione delle Segnalazioni, nonché allo svolgimento della relativa fase istruttoria. Il Comitato Segnalazioni si identifica con il Collegio Sindacale di Asco Holding S.p.A. Ai fini della presente Procedura, al medesimo Comitato compete altresì (all'esito della fase istruttoria di cui all'art. 7.2) la valutazione preventiva in merito alla sussistenza delle fattispecie di Segnalazione in Mala Fede o di Segnalazione Infondata per Colpa Grave del Segnalante, salvo ed impregiudicato, in dette casistiche, il diritto dei Segnalanti di valersi degli strumenti di difesa, stragiudiziali o giudiziali, c/o le sedi competenti previste dall'ordinamento giuridico italiano. Il Comitato Segnalazioni, all'esito della propria attività di verifica, sottopone le relative risultanze all'organo amministrativo della Società e nei casi previsti dalla presente Procedura, al CdA di Asco Holding, per le conseguenti decisioni, potendo formulare proposte o raccomandazioni non vincolanti;

**Informativa Urgente:** è una informativa tempestiva (anticipata già alla fase di Valutazione Preliminare), rivolta al CdA di Asco Holding, da trasmettersi nei casi in cui la Segnalazione contenga la denuncia di fatti di particolare gravità e rilevanza, tali da imporre o legittimare, ai sensi delle legislazione vigente, le opportune azioni di denuncia all'Autorità giudiziaria e/o di segnalazione agli altri Enti eventualmente competenti, ovvero potenzialmente in grado di arrecare un danno significativo alla Società.

**Modello 231:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, di Asco Holding;

**OdV:** Organismo di Vigilanza di Asco Holding;

**Personale:** amministratori, direttori, dirigenti dipendenti, collaboratori, stagisti, o similari di Asco Holding. Si intendono compresi in detta categoria anche gli addetti di Ascopiave S.p.A. (o delle altre società del relativo Gruppo) che prestino le loro mansioni a favore di Asco Holding, in ragione ed in adempimento dei contratti di servizio in essere;

**Potenziale Illecito Rilevante:** le presunte violazioni o non conformità (e/o le criticità) riferite alle tematiche di cui alle lettere A, B, C, D ed E dell'art. 1;

**Resoconto Finale:** nota contenente gli elementi della Segnalazione, nonché gli esiti della Valutazione Preliminare e dell'istruttoria, da redigersi ove la Segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte;

**Segnalante (o Whistleblower):** è colui che, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, o in occasione di queste, essendo venuto a conoscenza di un Potenziale Illecito Rilevante, decide di

farlo oggetto di una Segnalazione;

**Segnalato:** soggetto (o struttura), individuato o individuabile, indicato come responsabile, o co-responsabile, o partecipe della commissione di un Potenziale Illecito Rilevante oggetto delle Segnalazione. A fronte della ricezione delle Segnalazioni, lo status di “Segnalato”, può essere assunto da soggetti facenti parte del Personale, da membri degli organi sociali e di controllo di Asco Holding, dagli incaricati della Società di revisione e/o da Terzi;

**Segnalazione:** comunicazione avente ad oggetto una qualsiasi notizia circostanziata, riferita o riferibile ad un Potenziale Illecito Rilevante e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti;

**Segnalazione anonima:** Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate da quest’ultimo, né sono individuabili in maniera univoca;

**Segnalazione in Buona Fede:** Segnalazione relativa ad un evento e/o ad una determinata condotta, fatta sulla base della ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che l’evento, o la condotta, si siano effettivamente verificati con le modalità, nelle circostanze e nei tempi indicati, quindi sulla ragionevole convinzione che quanto segnalato corrisponda al vero, cioè a quanto palesatosi al Segnalante nella situazione concreta. Una Segnalazione fatta in buona fede è e resta tale anche qualora, successivamente, si accerti l’inesistenza dell’illecito segnalato;

**Segnalazione Infondata in Mala Fede:** Segnalazione, relativa ad un evento e/o ad una determinata condotta fatta nella consapevolezza della mancanza di veridicità, o di fondamento, allo scopo di arrecare un danno ingiusto al Segnalato. Il Segnalante quindi:

(1) è consapevole che quanto segnalato non corrisponde, in tutto o in parte, al vero, perchè o mai avvenuto, o verificatosi con modalità o in circostanze radicalmente difformi, o posto in essere da persona/e diversa/e da quella indicata/e quale/i responsabile/i,

oppure

(2) fonda la propria convinzione esclusivamente sul pregiudizio e/o sul rancore nei riguardi della/e persona/e indicata/e come responsabile/i.

La presentazione di una Segnalazione Infondata in Mala Fede, a prescindere da ogni ulteriore responsabilità, integra, in ogni caso, violazione del Codice Etico in capo al Segnalante. La stessa, inoltre, fa venir meno qualsiasi tutela del Segnalante. Una Segnalazione fatta in mala fede rimane tale anche qualora, all’esito delle verifiche, emerga la sussistenza di un qualche illecito (magari diverso o riferito ad altri soggetti rispetto a quanto segnalato);

**Segnalazione Infondata per Colpa Grave del Segnalante:** Segnalazione, relativa ad un evento e/o ad una determinata condotta, che, pur non integrando le casistiche della Segnalazione Infondata in Mala Fede, si caratterizza o per l’infondatezza, o per la rilevante erroneità (rispetto all’effettivo svolgimento dei fatti, alle relative tempistiche e/o ai soggetti coinvolti), essendo effettuata dal Segnalante in modo gravemente colposo, quindi discostandosi in modo molto evidente dalle ordinarie regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto;

**Sistema dei controlli interni:** insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

**Terzi:** soggetti, estranei al Personale, in relazione, di fatto o di diritto, con la Società, quali ad esempio partner, clienti, fornitori (anche mediante contratti di servizio infragruppo), consulenti, ecc.;

**Valutazione Preliminare:** è l'analisi iniziale della Segnalazione, volta a vagliarne, anzitutto, l'inclusione o meno nell'ambito della presente Procedura, nonché a valutare l'esigenza o meno dell'avvio di una fase istruttoria, di più puntuale verifica della relativa fondatezza;

**Whistleblowing:** procedimento attraverso il quale il Segnalante segnala al Comitato per le Segnalazioni Potenziali Illeciti Rilevanti commessi dal Personale o da Terzi.

## 2. Scopo ed ambito applicativo

La presente procedura (di seguito "**Procedura**") ha lo scopo di regolamentare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (di seguito "**Segnalazioni**" e/o "**Segnalazione**"), trasmesse anche in forma anonima o confidenziale, relative a violazioni e/o criticità riferite ad una o più delle seguenti tematiche:

- A. Codice Etico;
- B. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Modello 231");
- C. Procedure connesse e/o esplicative del Codice Etico o del Modello 231;
- D. Sistema dei controlli interni di Asco Holding S.p.A., nonché
- E. Leggi, regolamenti, o provvedimenti di Pubbliche Autorità.

Le violazioni e le criticità di cui sopra sono di seguito definite come "**Potenziali Illeciti Rilevanti**".

Ogni Segnalazione, pur non rientrante nelle tematiche di cui sopra, sarà comunque fatta oggetto di Registrazione e Valutazione Preliminare.

Le Segnalazioni possono pervenire:

- dal "Personale" (direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, stagisti, o similari) di Asco Holding S.p.A. (di seguito anche "Asco Holding" o "Società");
- da "Terzi" (partner, clienti, fornitori, consulenti, ecc.), in relazione, di fatto o di diritto, con la Società.

La presente Procedura si applica ad Asco Holding. La stessa può altresì essere adottata dalle società controllate da Asco Holding, ferma la piena discrezionalità di queste rispetto all'adozione di una diversa ed autonoma procedura con le medesime finalità.

Le Segnalazioni rilevanti ai sensi della presente Procedura si riferiscono a quelle situazioni in cui il Segnalante agisce a tutela dell'integrità di Asco Holding in quanto il fatto segnalato, pur potendo riguardare / nuocere anche il Segnalante (o un soggetto ben identificato / identificabile), si caratterizza per il danno e/o per il pericolo e/o il rischio, anche solo potenziale, in capo alla Società.

Resta inteso che quanto previsto dalla presente Procedura non modifica, né altrimenti limita, o vincola le prerogative e l'autonomia propria attribuite, dalla legge e/o dalle procedure interne, al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") e alla società di revisione.

In capo al Personale ed ai Terzi restano pertanto inalterati gli obblighi di segnalazione e collaborazione già vigenti (ai sensi del Codice Etico, del Modello 231, ecc.).

### **3. Quadro normativo base**

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179, in materia di "Whistleblowing", la quale, con l'integrazione del D.Lgs. n. 231/2001, ha inteso estendere, anche al settore privato, le tutele da assicurarsi al soggetto che segnali Potenziali Illeciti Rilevanti, prima previste solo per il settore pubblico.

Oltre a detta estensione, la modifica ha altresì riguardato l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, che ora, ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, impone di prevedere (almeno) le seguenti previsioni:

- uno o più canali che consentano, sia ai soggetti apicali sia ai sottoposti (come definiti rispettivamente dall'art. 5, lett. A e b del D.Lgs. n. 231/2001) di presentare, a tutela dell'integrità della Società, Segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello (e/o delle procedure connesse) di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali, come anche le attività di gestione della Segnalazione, devono garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- la previsione di sanzioni nei confronti di chi viola misure di tutela del Segnalante, nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, Segnalazioni non veritiere e/o infondate.

La nuova normativa sancisce, in particolare, la nullità dei licenziamenti ritorsivi o discriminatori, nonché del mutamento di mansioni, di cui all'articolo 2103 del c.c., e/o di ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante, fatta salva la possibilità di applicare sanzioni nel caso di Segnalazione Infondata in Mala Fede o Segnalazione Infondata con Colpa Grave del Segnalante (quindi, rispettivamente, con dolo o colpa grave del Segnalante).

## 4. Principi generali

**4.1. Protezione del Segnalante:** Asco Holding, esclusi i casi di Segnalazione Infondata in Mala Fede o di Segnalazione Infondata per Colpa Grave del Segnalante, garantisce i Segnalanti in buona fede contro qualsiasi azione o comportamento ritorsivo, che, direttamente o indirettamente, siano inferti in ragione dell'avvenuta Segnalazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in detta ultima fattispecie, oltre alle sanzioni tipiche del rapporto di lavoro (rimprovero verbale o scritto, multa, sospensione e licenziamento) il trasferimento, la retrocessione, il demansionamento, la perdita di benefici, il mobbing, le molestie sul luogo di lavoro e qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro intollerabili.

I provvedimenti anzidetti, ove consapevolmente posti in essere quale illegittima sanzione e/o comportamento ritorsivo o penalizzante nei riguardi del Segnalante, sono nulli e fonte di grave responsabilità disciplinare a carico della funzione o del soggetto che ha proposto o disposto tale sanzione e/o il comportamento ritorsivo o penalizzante, salva ed impregiudicata ogni altra responsabilità e sanzione prevista dalla normativa vigente.

**4.2. Tutela della riservatezza:** Asco Holding, nei limiti di cui alla presente Procedura e salvo il rispetto degli obblighi di legge, garantisce la riservatezza e l'anonimato dei Segnalanti.

Nessuna informazione e/o gestione delle Segnalazioni potrà essere trattata da soggetti diversi dal Comitato Segnalazioni e/o dall'OdV e/o dal CdA di Asco Holding S.p.A..

Al di fuori dalle ipotesi previste dal presente comma e/o dalle situazioni di mala fede o colpa grave di cui al comma 4.3, l'identità del Segnalante resta riservata e nota solo al soggetto preposto alla gestione della Segnalazione, quindi, di norma, al Comitato Segnalazioni, o all'OdV, o (esclusivamente nelle casistiche di cui al successivo comma 7.3) al CdA di Asco Holding. Rispetto a qualunque altro soggetto che, incidentalmente, avesse a conoscere l'identità del Segnalante, si pone il divieto assoluto di divulgare detta informazione.

Il Comitato Segnalazioni, l'OdV e più in generale il Personale ed i Terzi, in qualunque modo coinvolti, nella ricezione (eventualmente anche accidentale), o nella verifica delle Segnalazioni, salvi i diritti / doveri di informativa previsti dalla presente Procedura e fermi gli obblighi di legge (e nei limiti di questi), garantiscono (e devono garantire) la massima riservatezza sull'identità dei soggetti coinvolti (Segnalanti e Segnalati), sui fatti indicati e più in generale su tutte le informazioni presenti nelle Segnalazioni, utilizzando a tal fine criteri e modalità di gestione e di comunicazione (nei limiti in cui questa è dovuta) idonei a tutelare la riservatezza delle Segnalazioni.

In presenza di Segnalazione in Buona Fede, l'indicazione dell'identità del Segnalante sarà (o potrà essere) resa nota solo ed esclusivamente, qualora:

1. una richiesta in tal senso pervenga dall'Autorità giudiziaria (o dagli addetti di Polizia Giudiziaria

eventualmente delegati);

2. si renda necessario per salvaguardare il diritto di difesa, in giudizio, del Segnalato, nei limiti di quanto stabilito o accertato dal Giudice;

Nelle situazioni anzidette, la comunicazione delle informazioni relative al Segnalante (e/o al contenuto della Segnalazione) sarà dovuta e verrà effettuata esclusivamente nei limiti del necessario e solo nei riguardi dei Soggetti legittimati e/o delle Autorità preposte (es. organi giudiziari, PM, avvocati difensori, funzionari di p.s. delegati alle indagini, ecc.), nel rispetto della legge e delle disposizioni delle medesime Autorità, con esclusione di ogni altro soggetto.

La violazione dell'obbligo di riservatezza (quindi la divulgazione dolosa o gravemente colposa) delle informazioni contenute in una Segnalazione, al di fuori delle casistiche legittimanti di cui alla presente Procedura, è, in ogni caso, fonte di responsabilità, contrattuale o extra contrattuale a seconda della casistica concreta, per i componenti del Comitato Segnalazioni, dell'OdV e del CdA, nonché per gli addetti della società di revisione, per il Personale e/o per i Terzi resisi responsabili della violazione.

**4.3 Limiti alla tutela del Segnalante:** le tutele previste a favore del Segnalante (come anche la riservatezza sulla sua identità), vengono meno:

- 1) qualora lo stesso si renda responsabile della presentazione di una Segnalazione Infondata in Mala Fede (potendosi porre, in tal caso, in capo al Segnalante anche una responsabilità penale, a titolo di calunnia o diffamazione, ai sensi delle disposizioni del Codice Penale, ovvero una responsabilità civile extracontrattuale);
- 2) qualora si configuri la fattispecie della Segnalazione Infondata per Colpa Grave del Segnalante (potendosi porre, in capo al Segnalante, anche una responsabilità civile contrattuale extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile) al ricorrere delle ipotesi di cui al paragrafo 4.4.

Nelle ipotesi di Segnalazione Infondata in Mala Fede o di Segnalazione Infondata per Colpa Grave del Segnalante, quindi in tutti i casi in cui sia accertata la falsità della Segnalazione, per dolo o colpa grave del Segnalante, in capo a quest'ultimo si pone altresì la responsabilità contrattuale nei riguardi della Società, con conseguente legittimazione ad adottare i rimedi previsti contro l'inadempimento grave (es. sanzioni disciplinari nei riguardi del Personale, risoluzione del contratto, applicazione di penali, esercizio del diritto di recesso per giusta causa, risarcimento del danno nei riguardi dei Terzi, ecc.).

**4.4. Protezione dalle Segnalazioni Infondate in Mala Fede o dalle Segnalazioni Infondate per Colpa Grave del Segnalante:** la Società garantisce adeguata protezione ai soggetti Segnalati, o comunque coinvolti, da Segnalazione Infondata in Mala Fede, o da Segnalazione Infondata per Colpa Grave del Segnalante, assicurando agli stessi, oltre al generale diritto di difesa:

1. l'assenza di sanzioni o provvedimenti similari (nei casi in cui la mala fede o la colpa grave del



Segnalante e/o l'insussistenza della condotta illecita emergano già a seguito della Valutazione Preliminare e dell'istruttoria);

2. l'annullamento di qualsiasi sanzione e/o provvedimento similare, ove già posti in essere in conseguenza della Segnalazione poi rivelatasi infondata, con ristoro di ogni pregiudizio patito e ripristino della situazione *ex ante*;
3. la riabilitazione pubblica nei casi in cui si riveli necessario, su istanza del Soggetto accusato ingiustamente.

Il Comitato Segnalazioni potrà rendere nota al Segnalato l'identità del Segnalante:

- in presenza della fattispecie della Segnalazione Infondata in Mala Fede, su richiesta del Segnalato, quando quest'ultimo manifesti l'esigenza di tutelare i propri diritti e quindi di agire, nelle sedi opportune, nei riguardi del Segnalante (ad es. mediante richiesta di azione penale e/o azione civile);
- nei casi di Segnalazioni Infondate per Colpa Grave del Segnalante, previa esplicita e motivata richiesta del Segnalato, qualora quest'ultimo, nonostante l'adozione dei provvedimenti di tutela di cui al presente paragrafo, dia evidenza di aver patito danni ulteriori, rispetto ai quali intenda ottenere ristoro in sede giudiziaria, risultando quindi l'indicazione del Segnalante quale condizione indispensabile alla tutela pretesa del Segnalato.

**4.5. Terzietà e indipendenza del Comitato Segnalazioni:** nell'espletamento delle proprie funzioni, al Comitato Segnalazioni ed a tutti i suoi componenti sono garantite prerogative di terzietà pari a quelle riconosciute ed attribuite agli altri organi di controllo (es. Collegio sindacale, OdV, ecc.).

Il Comitato è tenuto a dar conto della propria attività esclusivamente al CdA e all'OdV della Società.

Il Comitato Segnalazioni svolge il proprio operato sulla base di un Regolamento Interno (Allegato A) che, nel rispetto della presente Procedura e della normativa vigente, ne disciplinerà il funzionamento e le modalità operative.

**4.6. Coordinamento tra il Comitato Segnalazioni e l'OdV della Società:** il Comitato Segnalazioni assicura un tempestivo scambio di informazioni con l'OdV della Società. In particolare, il Comitato Segnalazioni assicura la tempestiva informazione all'OdV, in merito alle Segnalazioni che riguardino presunte violazioni del Codice Etico e/o del Modello 231, ovvero la presunta commissione o il tentativo di commissione di reati annoverati dalla normativa medesima.

Analogamente, l'OdV assicura debita informazione al Comitato Segnalazioni rispetto a qualsiasi Segnalazione che dovesse pervenire allo stesso e che rientri nell'ambito applicativo della presente Procedura. In dette circostanze, l'OdV provvederà autonomamente alla gestione delle Segnalazioni che riguardino presunte violazioni del Codice Etico e/o del Modello 231, ovvero la presunta commissione o il tentativo di commissione di reati annoverati dalla normativa medesima, mentre le Segnalazioni esulanti da tali ambiti saranno gestite dal Comitato Segnalazioni ai sensi della

presente Procedura.

**4.7. Tutela privacy** il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni, nonché dei soggetti Segnalanti è tutelato ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), della legislazione italiana di recepimento e dell'eventuale regolazione secondaria fissata dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Allegato B).

## **5. Canali specifici per la trasmissione delle segnalazioni**

### **5.1 Canali propri del Comitato Segnalazioni**

Ferma la possibilità di trasmettere le Segnalazioni con qualsiasi mezzo utile (es. lettera indirizzata al Comitato Segnalazioni, ovvero richiesta diretta di audizione), ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, come modificato dalla Legge n. 179/2017, vengono previsti i seguenti specifici ed ulteriori canali:

- a. casella di posta elettronica dedicata: [segnalazioni@ascoholding.it](mailto:segnalazioni@ascoholding.it);
- b. apposito web form, disponibile nella sezione dedicata alle Segnalazioni all'indirizzo <https://www.ascoholding.it/> del sito istituzionale della Società.

In tutti i casi è consentito al Segnalante di rimanere anonimo, adottando gli opportuni accorgimenti.

Le Segnalazioni (quindi i canali anzidetti) saranno accessibili esclusivamente ai componenti del Comitato Segnalazioni.

Qualora la Segnalazione riguardi uno o più componenti del Comitato, il Segnalante farà riferimento ai canali di cui al comma 5.3.

### **5.2 Segnalazione all'OdV**

Oltre ai canali riferibili direttamente al Comitato Segnalazioni, permangono e restano impregiudicati quelli istituiti dall'OdV della Società per le Segnalazioni relative alla commissione, o alla presunta commissione di reati di cui al D.Lgs. n. 231/01, nonché ad ogni violazione, o presunta violazione del Codice Etico, del Modello 231, o delle procedure connesse.

### **5.3 Canale alternativo in ragione del soggetto Segnalato**

Al di fuori delle casistiche di cui precedenti commi 5.1 e 5.2 e fermo quanto previsto al comma 7.3, nei casi in cui la Segnalazione avesse a riguardare uno o più dei componenti del Comitato Segnalazioni, il Segnalante è legittimato a valersi del recapito dell'OdV di Asco Holding (nell'ipotesi in cui la Segnalazione non abbia a riguardare l'OdV), ovvero a rivolgere la Segnalazione direttamente al CdA.

Ove la segnalazione pervenga ai canali di cui ai commi 5.2 e 5.3 e riguardi uno o più componenti del CdA, il Comitato Segnalazioni avvisa l'OdV e i componenti del CdA estranei alla Segnalazione.

## 6. Contenuto della Segnalazione

La Segnalazione deve contenere quegli elementi, noti al Segnalante, utili ad accertare la fondatezza dei fatti, delle circostanze, dei comportamenti oggetto della stessa e tali da consentire l'espletamento delle dovute verifiche.

Tutte le Segnalazioni ricevute, pur non rispondenti ai contenuti che seguono, saranno fatte oggetto di registrazione e verifica preliminare da parte del Comitato Segnalazioni, ai sensi del paragrafo 7.1. È tuttavia opportuno che la Segnalazione contenga:

- le generalità del Segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della società (in assenza si ha "Segnalazione Anonima");
- una veritiera, chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- (se conosciute) le esatte circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti segnalati;
- (se conosciute) le generalità, o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i, o la funzione che ha posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica, o settore in cui svolge l'attività);
- (se conosciuti) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono / potrebbero riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali documenti a riscontro della fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa ritenersi utile alla verifica sulla sussistenza dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni Anonime saranno fatte oggetto di istruttoria ai sensi del paragrafo 7.2, solo laddove queste, sin dall'origine, si caratterizzino per essere sufficientemente dettagliate e circostanziate e tali da consentire l'espletamento delle relative verifiche.

## 7. Iter gestionale

### 7.1. Registrazione e Valutazione Preliminare

Alla ricezione della Segnalazione, salvo il disposto dell'art. 7.3, il Comitato Segnalazioni, nelle modalità previste nel regolamento interno di cui al paragrafo 4.5:

- provvede tempestivamente alla registrazione della Segnalazione, separando i dati identificativi del Segnalante (ove resi disponibili da quest'ultimo) e del Segnalato dal contenuto della Segnalazione (ad es. procedendo all'anonimizzazione attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi), in modo che la stessa possa essere processata in modalità anonima, con successiva possibilità di ri-associarla all'identità del Segnalante, nei soli in cui ciò sia strettamente necessario;
- effettua, di norma entro 30 giorni dalla ricezione, la Valutazione Preliminare della Segnalazione, sulla base delle informazioni contenute nella stessa, all'esito della quale, alternativamente:
  - A. ove la Segnalazione rientri nell'ambito applicativo della presente Procedura e non si appalesi per essere infondata, o totalmente indeterminata e generica (tale da non consentire alcuna

ulteriore verifica o attività istruttoria) e non possa escludersi la sussistenza delle fattispecie della Segnalazione Infondata in Mala Fede, o della Segnalazione Infondata per Colpa Grave:

- 1) da avvio alla fase istruttoria di cui al punto 7.2;
- 2) informa immediatamente l'OdV della Società, qualora i fatti oggetto della Segnalazione attengano alla violazione del Codice Etico e/o del Modello 231 (o delle procedure connesse), o siano altrimenti rilevanti ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01
- 3) nei casi in cui questa si renda necessaria, redige un'Informativa Urgente al CdA di Asco Holding. Il CdA, destinatario dell'Informativa Urgente, potrà dare indicazioni non vincolanti al Comitato Segnalazioni in merito alla successiva gestione della pratica. L'invio dell'Informativa Urgente è escluso nei riguardi di quei soggetti, componenti il CdA (eventualmente) coinvolti nei fatti oggetto della Segnalazione.

Qualora la vicenda possa influire sul valore del titolo della controllata Ascopiave S.p.A. (cd "*price sensitive*"), il CdA valuta, nei limiti ed in conformità alla normativa applicabile pro tempore vigente la necessità o l'opportunità di fornire un avviso al Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A.. Detto avviso sarà, in ogni caso, limitato al minimo indispensabile, dunque ai soli aspetti che potrebbero astrattamente avere impatto sull'andamento del titolo della controllata, con esclusione di informazioni ulteriori e/o non necessarie, che restano riservate. In particolare, l'avviso non potrà mai comprendere l'identità del Segnalante e/o del Segnalato, anche ove già noti al CdA della Società.

- 4) mantiene riservato il contenuto della Segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

oppure

- B.** Nel caso di segnalazione fuori dall'ambito applicativo della presente Procedura, o palesemente infondata, o totalmente indeterminata e generica e non riconducibile alle fattispecie della Segnalazione Infondata in Mala Fede o della Segnalazione Infondata per Colpa Grave, dispone l'archiviazione senza rilievi. La rendicontazione delle pratiche chiuse per dette motivazioni verrà effettuata esclusivamente nell'ambito dei report di cui all'art. 8;
- C.** Ove vi sia il fondato sospetto di Segnalazione Infondata in Mala Fede, o di Segnalazione Infondata per Colpa Grave, avvia la fase istruttoria di cui al seguente comma 7.2, al fine di accertare l'effettiva sussistenza o meno di dette fattispecie.

## **7.2. Istruttoria**

Nei casi di cui alla lett. A del punto 7.1, il Comitato Segnalazioni, al fine di acquisire i necessari elementi informativi, avvia la fase istruttoria, attivando gli accertamenti, le analisi e le valutazioni utili a determinare la fondatezza o meno dei fatti segnalati, provvedendo altresì al coordinamento delle attività conseguenti.

Il Comitato Segnalazioni, allo scopo, potrà valersi del Personale, delle strutture e delle funzioni aziendali della Società, nonché di risorse esterne (consulenti, professionisti, ecc.); a tal fine al Comitato Segnalazioni viene assegnato un budget annuale deciso dal CdA.

Il Personale richiesto, fermo il vincolo di riservatezza di cui all'art. 4, sarà tenuto a prestare la propria opera senza richiedere / attendere alcuna osta o autorizzazione di sorta dal proprio responsabile o superiore gerarchico. Con riguardo a detta doverosa collaborazione con il Comitato Segnalazioni e ad esclusione dei casi di mala fede o colpa grave inescusabile, al Personale coinvolto è accordata, rispetto ad eventuali atti ritorsivi connessi, conseguenti, o comunque motivati dalla collaborazione anzidetta, la medesima tutela prevista per il Segnalante ai sensi del comma 4.1, applicandosi altresì il secondo capoverso dello stesso comma 4.1.

Ove necessario, il Comitato Segnalazioni, nel caso anche delegando uno o più dei suoi componenti, potrà sentire, in audizione riservata (eventualmente anche al di fuori delle sedi aziendali, o del normale orario di lavoro) il Segnalante e/o il/i Segnalato/i, nel rispetto del vincolo di riservatezza in ordine all'identità del Segnalante.

All'esito dell'attività istruttoria, il Comitato Segnalazioni, procederà, alternativamente, nei termini sotto elencati:

**A)** ove la Segnalazione risulti fondata:

- 1) trasmette un Resoconto Finale scritto al CdA contenente gli elementi della Segnalazione e gli esiti della Valutazione Preliminare e dell'istruttoria. Questo, in particolare, darà evidenza delle verifiche condotte, dei fatti e delle presunte responsabilità accertate, nonché dell'esigenza (ove non già fatto in precedenza) di provvedere alle opportune azioni di denuncia all'Autorità giudiziaria e/o di segnalazione agli altri Enti eventualmente competenti.

Qualora la Segnalazione (risultata fondata) abbia riguardato uno o più dei componenti del CdA, il Resoconto finale è trasmesso singolarmente ai componenti del CdA non coinvolti, escludendosi quindi il/i componente/i segnalato/i;

- 2) formula, se del caso, le proposte sanzionatorie e/o le raccomandazioni eventualmente ritenute opportune in ordine alle azioni correttive da intraprendere per evitare il ripetersi della situazione e/o per limitare i relativi effetti illeciti e dannosi;
- 3) provvede all'archiviazione dell'intera documentazione conseguente all'istruttoria svolta;

oppure

- B)** ove la Segnalazione risulti infondata, salvi i casi di cui alla successiva lett. D), dispone l'archiviazione senza rilievi, unitamente alla documentazione conseguente all'istruttoria. La rendicontazione relativa verrà effettuata esclusivamente nell'ambito dei report di cui all'art. 8;

oppure

C) ove la Segnalazione, pur rivelandosi generica e tale da non consentire l'esatto accertamento dei fatti e/o delle responsabilità, non possa ragionevolmente ritenersi infondata, procede analogamente a quanto previsto al n. 1 della lett. A). Ciò, al fine di consentire alla Società di svolgere le più opportune attività di monitoraggio atte a scongiurare il concretizzarsi della fattispecie oggetto della Segnalazione. Provvede quindi alla relativa archiviazione, unitamente alla documentazione conseguente all'istruttoria. La rendicontazione relativa verrà effettuata esclusivamente nell'ambito dei report di cui all'art. 8;

oppure

D) qualora emergono elementi oggettivi comprovanti la sussistenza:

1. della Segnalazione Infondata in Mala Fede, provvede (ove non già fatto in precedenza) a trasmettere una specifica comunicazione informativa al CdA e all'OdV della Società, tramettendo la documentazione conseguente all'istruttoria svolta e potendo altresì formulare le conseguenti proposte sanzionatorie (non vincolanti) in capo al Segnalante; ovvero
2. della Segnalazione Infondata per Colpa Grave del Segnalante, valutati gli eventuali effetti dannosi della stessa (ed ove non già fatto in precedenza), formula al CdA le eventuali proposte sanzionatorie (non vincolanti) conseguenti a carico del Segnalante, provvedendo poi all'archiviazione, unitamente alla documentazione conseguente all'istruttoria. Viceversa, qualora il Comitato Segnalazioni ritenga che la Segnalazione, pur riscontrandosi la colpa grave del Segnalante, non abbia arrecato danno significativo al Segnalato e/o alla Società, archivia la pratica, unitamente alla documentazione conseguente all'istruttoria. In tal caso, la relativa rendicontazione verrà effettuata esclusivamente nell'ambito dei report di cui all'art. 8.

In dette situazioni, il Comitato Segnalazioni, ove ne sussistano le esigenze, dispone altresì l'adozione delle più opportune misure di Protezione dalle Segnalazioni Infondate in Mala Fede (o dalle Segnalazioni Infondate per Colpa Grave del Segnalante) di cui all'art. 4.

### **7.3. Coinvolgimento di uno o più componenti del Comitato Segnalazioni e/o del CdA di Asco Holding**

Ferma l'opportunità per il Segnalante di valersi dei canali alternativi di cui al comma 5.3, qualora pervenga al Comitato una Segnalazione riguardante uno o più dei suoi componenti, questa sarà immediatamente trasmessa al CdA che curerà direttamente lo svolgimento dell'iter procedurale di cui sopra, con l'ausilio dei Componenti del Comitato estranei alla vicenda. Il mancato immediato inoltro al CdA sarà fonte di grave responsabilità in capo ai componenti del Comitato, integrando altresì motivo di revoca a carico dei responsabili.

Qualora la Segnalazione riguardi uno o più dei componenti del CdA, il Comitato né da comunicazione singolarmente ai componenti del CdA non coinvolti, escludendosi quindi da

qualunque notizia e/o informativa il/i componente/i segnalato/i, salvo che, all'esito dell'iter gestionale di cui ai precedenti commi 7.1 e/o 7.2, la Segnalazione risulti infondata.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, il mancato avviso sarà fonte di responsabilità in capo ai componenti del Comitato.

## 7.4. Tracciabilità

Ogni fase ed ogni attività di cui al presente articolo 7 sarà tracciata, per singola Segnalazione, mediante la redazione di apposito "verbale di status", conservato a cura del Comitato per almeno 10 anni.

## 8. Reportistica

Il Comitato Segnalazioni predispone e trasmette:

- con cadenza semestrale il **Report Sintetico**, ovvero un resoconto generico ed anonimo, contenente il numero delle Segnalazioni pervenute nel semestre di riferimento e delle principali tematiche oggetto delle Segnalazioni al CdA di Asco Holding;
- con cadenza annuale (ovvero in presenza delle situazioni previste all'art. 7) il **Report Completo**, con il resoconto integrale dell'attività svolta al CdA, fermo il vincolo di riservatezza di cui al precedente art. 4 e salvo quanto previsto all'art. 7.

## 9. Archiviazione e conservazione della documentazione

Il Comitato Segnalazioni, assicura la tracciabilità dei dati e delle informazioni, provvedendo alla conservazione ed all'archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato.

La documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, sarà conservata per almeno 10 anni. La stessa, nel caso, sarà resa disponibile al CdA e all'OdV della Società. Sintesi o estratti della documentazione, tali da rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa e dalla presente Procedura, a richiesta, possono essere trasmessi alla società di revisione.

Resta inteso che, in ogni caso, l'identità del Segnalante sarà resa accessibile solo ed esclusivamente nelle casistiche previste dalla presente Procedura (rif. commi 4.2 e 4.3).

## 10. Modalità di adozione, diffusione e aggiornamento

La presente Procedura ha decorrenza dalla data di approvazione da parte del CdA di Asco Holding. Ogni successivo aggiornamento, debitamente approvato, annulla e sostituisce, dalla data della sua approvazione, tutte le precedenti versioni.

Dell'adozione della Procedura e dei successivi aggiornamenti, viene data informativa all'OdV di

Asco Holding.

Un'informativa in merito all'adozione della Procedura ed alle modalità di effettuazione delle segnalazioni è/sarà presente nel sito internet all'indirizzo:

*<https://www.ascoholding.it/governance/modello-231/>*



Allegati:

- A. Regolamento organizzativo del Comitato Segnalazioni;
- B. Informativa sul Trattamento dei Dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ai fini della “Procedura di gestione delle Segnalazioni di Asco Holding S.p.A.”;
- C. Scheda di Valutazione Preliminare;
- D. Schema di redazione del Resoconto Finale;
- E. Format Report sintetico ex art. 8 della Procedura di gestione delle Segnalazioni di Asco Holding S.p.A.;
- F. Format Report completo ex art. 8 della Procedura di gestione delle Segnalazioni di Asco Holding S.p.A.;
- G. Diagramma di flusso esplicativo della Procedura.